

REP. N. 14821

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E/O COMUNITARIO, NONCHÉ IN VIA RESIDUALE ALLO SMALTIMENTO IN IMPIANTI ESTERI, DI 1.200.000 T DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE NEI SITI DEDICATI DELLA REGIONE CAMPANIA, RISALENTI AL PERIODO EMERGENZIALE 2000/2009 – LOTTO 1

CIG A030CE4A1D

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di novembre , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, prot. n 0548304 del 19/11/2024, resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della “Struttura di Missione per l’attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015 cod. 700500” (di seguito denominata Struttura di Missione), Dott. Antonello Barretta, [REDACTED], autorizzato alla stipula del presente

atto in virtù del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, nonché del DPGR n.1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura con la nuova attuale denominazione e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 e D.P.G.R. n. 7 del 02/02/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Generale della citata Struttura, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. Il costituito Dirigente ha reso, con nota prot. 548650 del 19/11/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) l'Associazione Temporanea di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato ATI, di cui è capogruppo e mandataria la società ENKI S.R.L., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Battista Giorgini, n. 13, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02545140168, nella persona del dott. Francesco Fallica, [REDACTED], identificato tramite [REDACTED], in qualità di Procuratore della Società mandataria,- giusta procura conferita in data 21.10.2015 (n. 163969 Rep. 28494)per atto del Notaio dr Alfonso Colombo, Notaio in Milano- domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Verificato dalla Struttura di Missione che detta ATI è stata costituita in data 24/09/2024 per scrittura privata, Rep. n. 6.922, autenticata nelle firme dalla dott.ssa Francesca Colombo, Notaio in Milano, iscritta presso il collegio notarile di Milano, dalle seguenti società:

- la Società ENKI S.R.L., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Battista Giorgini, n. 13, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02545140168;
- la Società VIBECO S.R.L., con sede legale in Paderno Dugnano (MI) Via Roma 75, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 04987510965.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 19/11/2024 (documento n. T 581938740) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società ENKI S.R.L. è iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza

Lodi, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese al n. 02545140168, REA n. MI-1754131.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 19/11/2024 (documento n. T 581939909) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società VIBECO S.R.L è iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese al n. 04987510965, REA n. MI-1787954.

Verificata dalla Struttura di Missione l'iscrizione della società ENKI S.R.L. alla white list della Banca Dati Nazionale Antimafia dal 10/11/2023.

Verificata dalla Struttura di Missione la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, per la società VIBECO S.R.L. con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0176073_20240527.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società ENKI S.R.L. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_44987198, con scadenza il 04/12/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società VIBECO S.R.L. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_42526672, con scadenza il 17/01/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificato che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che i costi della sicurezza sono pari a euro 168.000,00 e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n.51 del 24/11/2023 sono stati approvati gli atti di gara per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in due lotti indipendenti, da concludersi con un unico operatore economico per lotto ex art. 59, co. 3, del D.lgs

n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, nonché in via residuale allo smaltimento in impianti esteri, di 1.200.000 t di rifiuti stoccati in balle nei siti dedicati della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009;

- con Decreto Dirigenziale n. 49 del 16/11/2023 l'arch. Mario Bruno è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023;
- con Decreto Dirigenziale n. 1077 del 7/12/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR è stata indetta, dell'art. 71, co. 1, del D.lgs n. 36/2023 la procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro da stipularsi con unico operatore economico per lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di cui al punto precedente da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 1, del Codice;
- con Decreto Dirigenziale n. 698 del 5/08/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR la procedura è stata aggiudicata ai seguenti operatori economici:
 - per il lotto n. 1: RTI ENKI srl-VIBECO srl
 - per il lotto n. 2 : RTI ENKI srl-VIBECO srl
- L'Avvocatura Regionale ha espresso parere sul presente schema di contratto con nota prot./2023/541137 del 9.11.2023.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione della Giunta Regionale della Campania avente sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" con sede in via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del DUVRI della Relazione tecnica, dell'offerta economica e dell'offerta temporale presentate dall'ATI in sede di gara.

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e l'ATI;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA) approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dall'ATI, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;
- dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- dal DL n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 217 del 17.12.2010;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136".

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'ATI, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto al successivo Art. 7 in tema di Revisione dei prezzi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi.

L'Accordo quadro comprende i servizi di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, nonché in via residuale allo smaltimento in impianti esteri, di 1.200.000 t di rifiuti stoccati in balle nei siti dedicati della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009.

I servizi affidati sanno svolti nei siti in località Masseria del Re nel comune di Giugliano in Campania (NA); è facoltà della Struttura di Missione indicare i siti e i singoli ammassi di rifiuti su cui operare prioritariamente

L'ATI, con la sottoscrizione, manifesta la volontà di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nell'allegata Offerta tecnica, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'ATI si obbliga irrevocabilmente a prestare i servizi di cui al CSA, il tutto nella misura richiesta dalla Struttura di Missione, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € 144.504.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 504.000,00 oltre iva.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo le indicazioni analiticamente riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che l'ATI è tenuta a rispettare. In particolare, per le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle classificati EER 19.12.10 e 19.12.12, si richiama l'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 59, co. 1, del Codice, la durata dell'Accordo Quadro è di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso

e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l'Accordo stesso, qualora raggiunto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi

Nel Contratto Attuativo saranno definiti gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione, nonché indicato l'esatto importo dei servizi richiesti.

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

La Regione, tramite la Struttura di Missione si riserva la facoltà di attivare, in base alle proprie esigenze, anche solo parzialmente i Contratti attuativi, senza che l'ATI possa avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo.

La stipula dei singoli contratti attuativi è subordinata alla prestazione delle garanzie di cui al punto 6 del Capitolato.

Entro 36 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro, potranno essere perfezionati i n. 3 Contratti attuativi previsti per ognuno degli stralci operativi di cui si compone il singolo lotto oggetto della presente procedura; i contratti attuativi potranno essere sottoscritti e avviati anche contemporaneamente.

È facoltà della Struttura di Missione avviare i singoli stralci operativi entro il termine di validità dell'Accordo di 48 mesi.

Relativamente ad ognuno degli stralci operativi di cui si compone il singolo lotto, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono fissati in 16 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018, oltre il termine stimato in 30 giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico dell'Appaltatore ai fini della riconsegna dei siti di stoccaggio ad ultimazione della rimozione.

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto attuativo.

Si precisa che, ai fini della durata contrattuale dei singoli Contratti attuativi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del relativo verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Prima dell'avvio delle attività, su richiesta dell'operatore economico, è facoltà della stazione appaltante assegnare un termine supplementare di 60 giorni naturali e

consecutivi, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., salvo il maggior tempo occorso per l'acquisizione delle menzionate autorizzazioni per cause non imputabili all'ATI ; tale periodo supplementare decorrerà dalla data della relativa comunicazione del RUP.

Salvo diversi accordi tra le parti, in tale periodo il servizio si intenderà sospeso, restando ammissibili le sole attività di cantierizzazione, riprendendo d'ufficio la decorrenza del termine contrattuale di 16 mesi alla scadenza del sessantesimo giorno dalla predetta comunicazione.

Art. 7 - Limite di spesa dell'Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, fatturazione e corrispettivi

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di € 144.504.000,00 (centoquarantaquattromilionicinquecentoquattromila/00), comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA.

Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che presumibilmente saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro in 36 mesi.

La spesa derivante dal presente contratto sarà finanziata a valere sul FSC 2021-2027.

Qualora non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero qualora non sia stato possibile impiegare l'intero l'importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili all'appaltatore, è facoltà della stazione appaltante richiedere la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati oggetto dell'appalto, ovvero sino alla concorrenza dell'indicato importo.

Siffatte modifiche contrattuali non alterano la struttura del contratto d'appalto dell'Accordo Quadro, potendosi ritenere inalterata l'operazione economica sottesa.

In caso di sopravvenuta necessità di supplemento del servizio, ovvero di variante in corso d'opera per modifiche resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, in conformità all'art. 120, co. 2, del Codice, l'Accordo può essere modificato nel limite massimo del 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno

stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all'obbligo della Società e/o del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale 6,53% (seivirgolacinquantatre/00) indicato nell'Offerta economica.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e nell'allegato, l'affidamento del Contratto Attuativo da parte della Regione, avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel Capitolato.

Alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta all'ATI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo Contratto attuativo previa presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 125 del Codice.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto disciplinato agli artt. 9.2 e 9.3 del CSA.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, si applica la revisione prezzi qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni affidate e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei criteri di cui ai commi 3, lett. b), e 4 del citato art. 60.

La revisione dei prezzi si applica a partire dal 12 ° mese dall'avvio del servizio per ogni Contratto attuativo, decorrente dalla data del verbale di consegna delle attività, e, in caso di variazioni in aumento, solo se non sussistano ritardi nell'esecuzione del servizio imputabili all'ATI. Si chiede di precisare che, una volta determinati i prezzi (in aumento o in diminuzione) a seguito della revisione di cui al presente articolo e in forza di autorizzazione del RUP, tali prezzi revisionati secondo gli indici ISTAT ai sensi del comma 4 dell'art 60 citato, in presenza delle medesime condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento o la diminuzione, saranno applicati anche ai contratti attuativi stipulati successivamente alla revisione.

Art. 8 - Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'ATI tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'ATI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel CSA, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, l'ATI si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'ATI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e l'ATI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea, fatta eccezione per quanto previsto al precedente Art. 7 in tema di Revisione dei prezzi.

L'ATI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'ATI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.

L'ATI si obbliga, altresì, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro nell'allegato e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili.

In caso di inadempimento da parte dell'ATI obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Art. 9 - Garanzie definitive e polizze per responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'ATI ha costituito una garanzia definitiva, a mezzo fideiussione n. DE0635378 con la società Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, per un importo di euro 540.403, 20

L'ulteriore importo della garanzia per i Contratti attuativi è fissato nella misura del 5 per cento del valore dei contratti stessi, applicando le maggiorazioni secondo le indicazioni previste al co. 2 dell'art. 117.

Ai sensi del comma 8 tutte le garanzie sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Per i Contratti attuativi l'ammontare residuo della garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di Verifica di Conformità di cui all'art. 116 del Codice, o comunque fino a 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'ATI, degli stati di avanzamento attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi del co. 10 dell'art. 117 del Codice, per ogni Contratto attuativo l'ATI costituisce e consegna alla Struttura di Missione, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del Contratti attuativi.

Tale polizza assicura la Struttura di Missione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per un importo massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato Verifica di Conformità o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Art. 10 - Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del Codice e delle disposizioni comunitarie in materia (direttiva 2014/24/UE), fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'impossibilità di cedere a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto stesso.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il parere prot. n. 0421987 del 03.07.2019 dell'Avvocatura Regionale, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto non si applica ai rapporti tra quest'ultimo, iscritto alla Categoria 8 dell'Albo, e gli operatori incaricati della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

La medesima disciplina del subappalto non trova applicazione in caso di contratto di spedizione stipulato ai sensi dell'art. 1737 cod. civ., il quale disciplina la mera attività di organizzazione del trasporto dei rifiuti, concludendo contratti con un unico o più vettori in nome e per conto del mittente, restando la fattispecie distinta dal contratto di trasporto; inoltre, la predetta attività di spedizioniere esclude la qualificazione giuridica di "Attività di intermediazione" con conseguente affidamento a terzi - tramite contratto di subappalto - dell'attività di recupero e smaltimento del rifiuto ai sensi dell'art 183, co. 1), lett. l) del Dlgs 152/06, giusta circolare prot. 841 del 06 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In entrambi i casi sopra descritti, l'intermediario e/o lo spedizioniere sono obbligati a comunicare alla Regione tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni che dovessero intervenire nel corso del subcontratto. L'intera filiera dei rifiuti deve essere tracciata e verificata sotto tutti gli aspetti giuridici, ovvero, oltre all'intermediario e allo spedizioniere, qualsiasi subcontratto deve essere sottoposto alle verifiche di legge, nonché a regolamenti e convenzioni che regolano la materia (protocollo di legalità).

A tal proposito, ai sensi dell'art. 53 comma i-quater) della l.190/2012, tutti i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti sono attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Ai sensi del co. 17, ultimo periodo, del menzionato art. 119, tali prestazioni subappaltabili, possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'ATI dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Regione della perfetta esecuzione del contratto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'ATI dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore/subaffidatario, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla

dichiarazione, del subappaltatore, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

L'ATI ha l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa l'ATI potrà produrre una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.

In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte dell'ATI. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Art. 11 - Penali

Il servizio oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, nel contratto e negli allegati tecnici.

L'ATI è obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese, anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Regione potrà sostituirsi all'ATI per l'esecuzione d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero procedere alla risoluzione contrattuale.

In ogni caso, verificandosi inesatto, carente o impreciso adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'ATI, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Regione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, in danno dell'ATI, le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio, oltre ad applicare le penalità per i ritardi maturati nell'ottemperare alle disposizioni formalmente impartite dalla Regione medesima.

Tale penalità sarà pari allo 0,3 per mille del valore netto del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardi nel completamento del servizio oltre i tempi stabiliti da ciascun Contratto attuativo, l'ATI è tenuta, altresì, al pagamento di una penale pari al 1 per mille

del valore netto del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica della contestazione.

L'ATI potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate, entro i successivi 5 giorni la Regione procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

La decurtazione andrà applicata sul primo certificato di pagamento emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

Inoltre, qualora l'ATI contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la Regione ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso all'ATI verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla Regione dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'ATI, derivassero alla Regione per qualsiasi motivo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

Art. 12 - Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Struttura di Missione.

Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 15.1 del CSA., ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Regione procederà alla risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- qualora l'ATI non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività, senza giustificata motivazione;

- qualora la Regione, attraverso i preposti uffici ispettivi accertasse l'insolvenza dell'ATI verso maestranze o Istituti Assicurativi (INPS - INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione la cessione del contratto o del credito o il subappalto da parte dell'ATI in violazione di quanto previsto dal CSA;
- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria dei dipendenti;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico anche di una delle Società costituenti l'ATI;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- qualora venga disposta, nei confronti delle Società ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti delle Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. Nelle predette ipotesi la Struttura di Missione darà comunicazione all'ATI dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali delle Società costituenti l'ATI.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della/delle Società costituenti l'ATI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Art. 15 - Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa,
- reiterati inadempimenti dell'ATI, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Regione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la medesima potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo PEC.

In tali casi, l'ATI ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro le Società costituenti l'ATI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della/e Società;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo PEC, purché tenga indenne l'ATI delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'ATI si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione regionale.

Qualora la Regione receda dall'Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emesse nuove RPS da parte della Struttura di Missione e la Regione potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo pec, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 16 - Autorizzazione al trattamento dati personali

Le Società costituenti l'ATI autorizzano la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine le predette Società dichiarano di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

Le Società costituenti l'ATI si obbligano al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

A tal fine con nota n. prot. 05477362 del 19.1.2024 l'ATI ha comunicato il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

Art. 18 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 19 - Codice di comportamento

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Clausola di manleva

L'ATI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'ATI dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti delle Società costituenti l'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione coinvolti nella procedura di aggiudicazione;
- b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per le Società costituenti l'ATI che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Obblighi sociali

L'ATI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'ATTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 24 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Per la definizione delle riserve si fa riferimento all'art 8.3 del CSA.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine, di cui ventuno per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).